

ALLEGATO 1 - deliberazione consiliare n. 31 del 04/08/2012

Indirizzi in ordine alle norme dell'ordinamento comunale che devono intendersi disapplicate o abrogate relativamente alla disciplina dei vari settori di attività economica interessati dalle nuove disposizioni legislative nazionali in materia di liberalizzazione e di semplificazione

LIBERALIZZAZIONI

1. COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA (D.Lgs. 114/98 – L.R. 15/2004)

AMBITO	NORME DI LIBERALIZZAZIONE	NUOVA DISCIPLINA	NORME DISAPPLICATE
MEDIE STRUTTURE DI VENDITA	art. 31 c. 2 D.L. 201/2011	libertà di nuove aperture, trasferimenti, ampliamenti e modifiche degli esercizi commerciali di media struttura di vendita	l'indice di equilibrio di cui ai " <i>Criteria di programmazione commerciale per l'insediamento delle medie strutture commerciali e norme per l'esercizio delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa</i> ", approvati con delibera consiliare n. 73 del 28.09.2005

2. SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (L.R. 29/2007)

AMBITO	NORME DI LIBERALIZZAZIONE	NUOVA DISCIPLINA	NORME DISAPPLICATE
ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE	art. 31 c. 2 D.L. 201/2011	libertà di nuove aperture e trasferimenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande	la matrice di programmazione di cui ai " <i>Criteria comunali di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e norme procedurali</i> ", approvati con delibera consiliare n. 23 del 20.04.2009

N.B.: è data facoltà ad ogni Amministrazione adottare criteri di programmazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande conformi ai principi e motivi di interesse generale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 "*ragioni di pubblico interesse, tra i quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la sicurezza stradale, la tutela dei lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale*". Analoga facoltà è riconosciuta dall'articolo 31, comma 2, del D.L. 201/2011 con riferimento ai principi e motivi "*connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali*".

3. **QUOTIDIANI E PERIODICI** (D.Lgs. 170/2001 - D.G.R. n. 1409 del 16 maggio 2003)

AMBITO	NORME DI LIBERALIZZAZIONE	NUOVA DISCIPLINA	NORME DISAPPLICATE
PUNTI VENDITA	art. 31 c. 2 D.L. 201/2011 - art. 39 D.L. 1/2012	libertà di apertura e trasferimento dei punti vendita	articolo 8 del “Piano di localizzazione dei punti di vendita esclusivi di quotidiani e periodici, comprensivo anche dei parametri numerici per i punti vendita non esclusivi” - D.Lgs. 170/2001

4. **CARBURANTI** (D.Lgs. 32/1998 - L.R. 23/2004 - D.G.R. 497 del 18.02.2005)

N.B.: L'articolo 83-bis del D.L. 112/2008 (convertito in legge 133/2008, e da ultimo modificato dal D.L. 1/2012) prevede “Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi o che prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo”.

AMBITO	NORME DI LIBERALIZZAZIONE	NUOVA DISCIPLINA	NORME DISAPPLICATE
IMPIANTI	D.L. 112/2008 (convertito in L. 133/2008) - D.L. 98/2011 (convertito in L. 111/2011) - D.L. 1/2012	libertà di apertura senza rispetto di distanze e di contingenti	norme incompatibili del D.Lgs. 32/1998, della L.R. 23/2004 e della D.G.R. 497/2005 (o degli eventuali criteri approvati dal Comune in applicazione della D.G.R. medesima sui requisiti e caratteristiche delle aree per l'installazione degli impianti)

ADEMPIMENTI PER I COMUNI

1. FARMACIE (L. 475/68)

N.B.: L'articolo 11 del D.L. 1/2012 (convertito in L. 24 marzo 2012, n. 27) ha integralmente sostituito l'articolo 2 della L. 2 aprile 1968, n. 475, prevedendo espressamente al nuovo comma 2 che "Ciascun comune, sulla base dei dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 2010 e dei parametri di cui al comma 1, individua le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio e invia i dati alla regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", ovvero entro il 24.04.2012. Il D.L. 1/2012 è stato convertito con modificazioni nella L. 24 marzo 2012, n. 27, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in pari data. Conseguentemente l'entrata in vigore è stabilita a decorrere dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e dunque dal 25 marzo 2012 (cfr. art. 1, comma 2, della legge di conversione). Il Comune ha adempiuto a quanto previsto dalla normativa con deliberazione di giunta comunale n.51 del 19.04.2012.

AMBITO	NORME DI LIBERALIZZAZIONE	NUOVA DISCIPLINA	NORME DISAPPLICATE
FARMACIE	art. 11 D.L. 1/2012	modificato il rapporto farmacie/abitanti per apertura nuove sedi: 1 sede ogni 3300 abitanti	vecchio rapporto di 1 sede ogni 4000 abitanti

2. ORARI DI ESERCIZIO DI ALCUNE ATTIVITÀ

N.B.: L'articolo 31, comma 1, del D.L. 201/2011, e l'articolo 28, comma 7, del D.L. 98/2011, non prevedono espliciti termini di adeguamento, pertanto le relative disposizioni devono intendersi **IMMEDIATAMENTE APPLICABILI**.

AMBITO	NORME DI LIBERALIZZAZIONE	NUOVA DISCIPLINA	NORME DISAPPLICATE
<u>NEGOZI</u>	art. 31, c. 1, D.L. 201/2011 e art. 3, c. 1, lett. d-bis), D.L. 223/2006	libertà degli orari di apertura e chiusura senza obbligo di chiusura domenicale e festiva nonché della mezza giornata infrasettimanale facoltà per il Comune di mantenere l'obbligo di esposizione del cartello che non viene più rilasciato dall'Ufficio comunale, ma deve essere predisposto direttamente dall'esercente il pubblico esercizio.	articolo 11 D.Lgs. 31.03.1998, n. 114, e ordinanza sindacale n. 5 del 17.01.2012

AMBITO	NORME DI LIBERALIZZAZIONE	NUOVA DISCIPLINA	NORME DISAPPLICATE
<u>ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE</u>	art. 31, c. 1, D.L. 201/2011 e art. 3, c. 1, lett. d-bis) D.L. 223/2006	libera determinazione degli orari di apertura e chiusura senza obbligo del rispetto delle fasce orarie facoltà per il Comune di mantenere l'obbligo di esposizione del cartello, che non viene più rilasciato dall'Ufficio comunale, ma deve essere predisposto direttamente dall'esercente il pubblico esercizio.	art. 18 L.R. 29/2007 e conseguenti artt. ordinanza sindacale n. 23 del 20.04.2009

Il Consiglio Comunale – ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 – esprime l’indirizzo al Sindaco di valutare l’emanazione apposita ordinanza in accoglimento delle indicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico, emanate con circolare n. 3644/c del 28/10/2011, secondo le quali “eventuali specifici atti provvedimenti (ordinanza fissazione orari) adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare in connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcolici) possono continuare ad essere applicati ed in futuro adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di vincoli necessari ad evitare ‘danno alla sicurezza’ (...) e indispensabili per la valutazione della salute umana (...), dell’ambiente (urbano), del paesaggio e del patrimonio culturale” espressamente richiamati come limiti all’iniziativa e all’attività economica privata ammissibili dall’art. 3 c. 1 del D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. 148/2011, e dall’art. 31 c. 2 del D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011.

AMBITO	NORME DI LIBERALIZZAZIONE	NUOVA DISCIPLINA	NORME DISAPPLICATE
<u>IMPIANTI STRADALI DI CARBURANTI</u>	art. 28 c. 7 D.L. 98/2011	presso gli impianti stradali posti al di fuori dei centri abitati, nessun vincolo o limitazione all’utilizzo continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato	

ABOLIZIONI DI RESTRIZIONI (D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011)

articolo 34 comma 3

attività

<i>lettera a)</i> il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area;	<u>COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE</u> <ul style="list-style-type: none">- l'autorizzazione di tipo A abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio nazionale e non più solo in ambito regionale Adeguamento regolamento comunale Piano Aree Pubbliche – in redazione
<i>lettera b)</i> l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una attività economica;	<u>COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE</u> <ul style="list-style-type: none">- istituzione di nuovi mercati senza il rispetto di distanze- l'itinerante può sostare fino a 2 ore per poi spostarsi di almeno m. 250. La previsione di tale distanza non rientra tra le restrizioni in quanto necessaria per distinguere l'attività svolta in forma itinerante (tipo B) da quella svolta su posteggio (tipo A) Adeguamento regolamento comunale Piano Aree Pubbliche – in redazione
<i>lettera c)</i> il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche;	<u>COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE</u> <ul style="list-style-type: none">- ciascun operatore, nell'ambito dello stesso mercato, può essere concessionario di più posteggi e non solo al massimo di due- l'operatore itinerante può essere titolare di più autorizzazioni di tipo B per nuovo rilascio e non più solo di una Adeguamento regolamento comunale Piano Aree Pubbliche – in redazione
<i>lettera d)</i> la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti	<u>COMMERCIO AL MINUTO / INGROSSO</u> <ul style="list-style-type: none">- è consentito effettuare congiuntamente nel medesimo locale la vendita al minuto e all'ingrosso, finora consentita solo per determinate tipologie merceologiche di prodotti Disapplicazione art. 8 c. 4 della L.R. 15/2004 <u>COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE</u> <ul style="list-style-type: none">- sul posteggio (tipo A) è possibile il rilascio di una autorizzazione per il settore alimentare e non alimentare, e non più di un solo settore Adeguamento regolamento comunale Piano Aree Pubbliche – in redazione
<i>lettera e)</i> la limitazione dell'esercizio di una attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;	<u>COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE</u> <ul style="list-style-type: none">- l'art. 70, c. 1, del D.Lgs. 59/2010 ha modificato l'art. 28, c. 2 del D.Lgs 114/98, che consente il rilascio dell'autorizzazione anche a società di capitali regolarmente costituite o cooperative oltre che a persone fisiche e a società di persone Adeguamento regolamento comunale Piano Aree Pubbliche – in redazione
<i>lettera f)</i> l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi,	
<i>lettera g)</i> l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta.-	

SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE E ADEGUAMENTI PROCEDURALI

attività	nuove procedure
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN CIRCOLI PRIVATI (affiliati e non) (art. 13 D.L. 5/2012)	L'attività non è più soggetta all'art. 86 c.2 TULPS. Si continuano ad applicare il D.P.R. 235/2001 e L.R. 29/2007.
SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA DI ALIMENTI E BEVANDE IN OCCASIONE DI SAGRE, FIERE, MANIFESTAZIONI RELIGIOSE, TRADIZIONALI E CULTURALI, O EVENTI LOCALI STRAORDINARI (art. 41 D.L. 5/2012)	Sostituzione dell'autorizzazione con la SCIA ed esercizio dell'attività nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla L.R. 29/2007 e dai " <i>Criteri comunali di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e norme procedurali</i> ", approvati con delibera consiliare n. 23 del 20.04.2009. Qualora l'attività venga svolta in strutture provvisorie, dovrà essere presentata la documentazione tecnica e le certificazioni di corretto montaggio delle strutture ed attrezzature installate. Resta soggetto all'articolo 68 TULPS il rilascio della licenza per spettacoli e trattenimenti pubblici
ACCONCIATORI, ESTETISTI, BARBIERI, TATUAGGI E PIERCING (art. 2 D.L. 5/2012)	Autocertificazione del titolare dell'attività sulla idoneità igienico-sanitaria dei locali (e non più asseverazione a firma di tecnico abilitato o certificazione dell'U.L.SS.) Adeguamento regolamento comunale di cui alla deliberazione consiliare n. 15 del 28.03.2012 .
AGRITURISMO	Ogni modifica alle attività autorizzate è soggetta alla. presentazione di apposita SCIA, nel rispetto del piano aziendale
NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE	Rimane tuttora in vigore la L.R. 22/1996 nelle more del recepimento da parte della Regione delle modifiche apportate alla L. 21/1992 (legge quadro) e dell'emanazione di apposito decreto da parte del Ministero dei Trasporti nel termine da ultimo fissato al 30 dicembre 2012.
